


11 giugno 2010

Punti chiave della circolare sull'attività di intermediazione finanziaria



La FINMA apre l'indagine conoscitiva sulla circolare relativa all'attività di intermediazione finanziaria ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. Essa contiene disposizioni di esecuzione per l'Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, in vigore dal 1° gennaio 2010. La summenzionata circolare è destinata agli intermediari finanziari del settore parabancario e agli organismi di autodisciplina autorizzati dalla FINMA. Le prese di posizione al progetto di circolare possono essere presentate fino al 12 luglio 2010.

La nuova Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF; RS 955.071) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Essa ha per oggetto la definizione dei criteri in virtù del cui adempimento una persona è considerata intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) e la determinazione dei requisiti per l'esercizio a titolo professionale dell'intermediazione finanziaria (art. 1 OAIF). L'art. 12 OAIF conferisce alla FINMA la facoltà di emanare disposizioni di esecuzione dell'ordinanza e la FINMA ritiene che la circolare sia lo strumento adeguato per sancire tali disposizioni.

L'OAIF e il Breve commento sull'OAIF dell'Amministrazione federale delle finanze AFF riprendono sostanzialmente la prassi dell'ex Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. È questa la ragione per cui si è deciso di non stilare un rapporto esplicativo. L'OAIF, tuttavia, prevede alcuni elementi innovativi in materia di prassi di assoggettamento alla LRD che vengono elencati di seguito insieme alle disposizioni di esecuzione della circolare su di essi basate. I numeri marginali indicati (n. marg.) si riferiscono a quelli della circolare.

- Il **trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria** di una prestazione contrattuale principale viene escluso dall'ambito di applicazione della LRD (art. 1 cpv. 2 lett. c OAIF). La circolare definisce le condizioni in base alle quali una prestazione viene considerata accessoria (n. marg. 10 segg.).
- L'esercizio di **istituzioni di previdenza** del pilastro 3a viene escluso dalla LRD non solo per le fondazioni bancarie, ma anche per le assicurazioni (art. 1 cpv. 2 lett. d OAIF, n. marg. 17).
- L'**attività del personale ausiliario** viene disciplinata a livello di ordinanza. La clausola di esclusività si applica solo più all'ambito del trasferimento di denaro o di valori (art. 1 cpv. 2 lett. f OAIF). Tale clausola **per l'attività del personale ausiliario** si applica anche se il personale stesso esercita l'attività di intermediazione finanziaria a titolo professionale (n. marg. 21).
- La **concessione di crediti a titolo accessorio** rispetto a un altro negozio giuridico viene esclusa dall'ambito di applicazione della LRD (art. 3 lett. f OAIF). La circolare definisce le condizioni in base alle quali la concessione di credito viene considerata accessoria (n. marg. 38 segg.).
- È ora considerato intermediazione finanziaria ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD il **commercio di materie prime** sia in borsa che **fuori borsa** per conto di terzi, purché le materie prime presentino un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento (art. 5 cpv. 2 lett. b OAIF, n. marg. 63).
- Il **commercio di valori mobiliari** rientra nella LRD soltanto se viene esercitato ai sensi della Legge sulle borse (art. 2 cpv. 2 lett. d LRD). Negli altri casi che riguardano principalmente il commercio di valori mobiliari esercitato a un livello inferiore a quello professionale, esso ha

un'importanza trascurabile in quanto a volume e quindi non rientra più nell'ambito dell'art. 2 cpv. 3 LRD (art. 5 cpv. 3 OAIF). Per quanto riguarda invece l'attività dei commercianti che operano per il conto di clienti ai sensi dell'art. 3 cpv. 5 dell'Ordinanza sulle borse resta valido l'art. 2 cpv. 3 lett. b, e e g LRD (n. marg. 73).

- L'**attività di cambio esercitata a titolo accessorio** è esclusa dall'ambito di applicazione della LRD (art. 5 cpv. 4 OAIF). La circolare definisce le condizioni in base alle quali l'attività di cambio viene esercitata a titolo accessorio (n. marg. 75 seg.).
- Il criterio del **numero di controparti** per determinare se un intermediario finanziario esercita la propria attività a titolo professionale è stato modificato: la soglia è passata da 10 a 20 controparti (art. 7 cpv. 1 lett. b OAIF, n. marg. 117).
- Le **operazioni di trasferimento di denaro o di valori** sono sempre esercitate a titolo professionale indipendentemente dal volume (art. 9 OAIF, n. marg. 124).

La circolare prevede inoltre le seguenti modifiche della prassi di assoggettamento.

- La concessione di crediti tra **società cooperative** e i loro membri nonché tra associazioni e i loro membri non è assoggettata sempre che avvenga nell'ambito degli scopi ideali o di mutuo soccorso perseguiti dalla società cooperativa o dall'associazione interessata (n. marg. 34). Si introduce così un allineamento con la corrispondente regolamentazione per le società cooperative e le associazioni contenuta nella circolare 2008/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari».
- Alcune attività dei **notai** in relazione all'acquisto di beni immobili sono considerate specifiche della professione e come tali non soggette alla LRD. Ai fini di una semplificazione e armonizzazione rispetto alla regolamentazione precedente i pagamenti di notai a terzi necessari per l'esecuzione regolare di una transazione immobiliare sono considerati specifici della professione e quindi non soggetti. Tra essi rientrano anche il versamento di una provvigione di intermediazione a terzi tramite notaio (n. marg. 106).
- Si considera che un intermediario finanziario eserciti la sua **attività a titolo professionale** se, tra l'altro, durante un anno civile effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi (art. 7 cpv. 1 lett. d OAIF). L'esecuzione di un'unica transazione isolata non viene considerata un'intermediazione finanziaria a titolo professionale anche se supera tale importo. A partire dalla seconda transazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b OAIF si ritiene che l'intermediario finanziario eserciti la sua attività a titolo professionale se il volume complessivo di queste transazioni supera i 2 milioni di franchi (n. marg. 119).

La circolare in questione si basa sull'art. 12 OAIF, che autorizza la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione dell'OAIF, e sul Breve commento dell'Amministrazione federale delle finanze AFF sull'OAIF. **Le risposte possono essere presentate fino al 12 luglio 2010.** La FINMA intende far entrare in vigore la circolare in ottobre 2010.